

BVGer A-4868/2011 vom 23. Mai 2013

Bundesverwaltungsgericht, 2013-05-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_A-4868_2011

FR: TAF A-4868/2011 du 23 mai 2013

IT: TAF A-4868/2011 del 23 maggio 2013

Regeste

Espropriazione

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il presente gravame giusta gli artt. 1 e 31 segg. della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) in relazione con l'art. 77 cpv. 1 della Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr, RS 711).

E. 1.2

Per l'art. 77 cpv. 2 LEspr, fatte salve disposizioni contrarie contenute nella LEspr stessa, alla procedura di ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale si applica la LTAF e quindi, in base al rinvio di cui all'art. 37 LTAF, la Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021).

E. 1.3

La legittimazione a ricorrere è retta dall'art. 78 cpv. 1 LEspr e dall'art. 48 cpv. 1 PA. Secondo questi disposti, nella misura in cui alla ricorrente, destinataria della decisione 28 giugno 2011 dell'autorità inferiore qui impugnata, è stato imposto il pagamento dell'indennità espropriativa alla controparte, la stessa risulta direttamente toccata e ha pertanto un interesse a che la predetta decisione venga annullata.

E. 1.4

La decisione della Commissione federale di stima è stata impugnata con atto tempestivo (cfr. art. 22 segg. PA, art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52 PA).

E. 1.5

Preliminarmente, occorre esaminare la censura della ricorrente secondo cui le pretese avanzate dall'espropriato sarebbero qui irricevibili. A sostegno di detta tesi, la stessa indica che in data 24 luglio 2003 l'espropriato avrebbe presentato una richiesta di espropriazione materiale della propria casa per 700'000 franchi. Nelle memorie conclusive esso avrebbe poi formulato una domanda subordinata, sempre per espropriazione materiale, volta al riconoscimento di un indennizzo di 345'071 franchi ampliando così la sua richiesta. Dal momento che per i casi specifici ci si troverebbe eventualmente in presenza di un'espropriazione formale, dette richieste dovevano dunque essere respinte in ordine. Secondo lei, nella misura in cui la CFS avrebbe trattato dette pretese come se fossero per un'espropriazione formale, modificando di sua iniziativa il petitum, la stessa avrebbe

ecceduto con il suo potere d'apprezzamento, violando i principi del diritto federale. Di fatto, solo le pretese fatte valere il 16 marzo 2005 sarebbero pertanto formalmente corrette e qui da esaminare. Sennonché dagli atti esaminati dallo scrivente Tribunale risulta chiaramente e inequivocabilmente che l'autorità inferiore ha già avuto modo di dichiarare come ricevibili le pretese fatte valere dall'espropriato il 24 luglio 2003 mediante decisione parziale 14 giugno 2010 (cfr. doc. 45 dell'incarto prodotto dalla CFS [di seguito: inc. CFS]). Orbene dal momento che detta decisione è cresciuta in giudicato - così come giustamente rilevato sia dall'autorità inferiore, che dall'espropriato, tra l'altro senza essere neppure impugnata dalla ricorrente - e che non esiste apparentemente alcun valido motivo di revisione, la stessa non può ora essere rimessa in discussione dinanzi al Tribunale statuyente, oltretutto facendo valere delle nuove argomentazioni che la ricorrente avrebbe indubbiamente potuto sollevare già dinanzi all'autorità inferiore (cfr. in merito alla crescita in giudicato sentenza del Tribunale amministrativo federale A-6868/2010 del 7 giugno 2012 consid. 3.2 e 3.3 con rinvii). Detta censura va pertanto qui respinta.

E. 1.6

Visto quanto precede il ricorso va ora esaminato nel merito.

E. 2.1

Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza (cfr. art. 49 PA; cfr. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, Basilea 2008, n. m. 2.149; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, *Allgemeines Verwaltungsrecht*, 6. ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1758 segg.). Allorquando l'autorità eccede o abusa del proprio potere d'apprezzamento, si considera che la stessa abbia agito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 49 lett. a PA (cfr. Thierry Tanquerel, *Manuel de droit administratif*, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 512 e 516; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. m. 2.166 e 2.184 seg.; Piermarco Zen-Ruffinen, *Droit administratif, partie générale et éléments de procédure*, Neuchâtel, 2011, n. 1247). Vi è abuso nel potere d'apprezzamento quando l'autorità, pur rimanendo nei limiti del suo potere d'apprezzamento, si fonda su delle considerazioni prive di pertinenza ed estranee allo scopo perseguito dalle disposizioni legali applicabili, o viola i principi generali del diritto, quali il divieto dell'arbitrio e della disparità di trattamento, il principio della buona fede e il principio della proporzionalità. Commette invece un eccesso positivo del proprio potere d'apprezzamento, l'autorità che esercita il suo apprezzamento allorquando la legge lo esclude, o che, invece di decidere tra due soluzioni possibili, ne adotta una terza. Vi è altresì eccesso del potere d'apprezzamento nel caso in cui l'eccesso è negativo, ovvero quando l'autorità considera a torto di essere legata, mentre invece la legge l'autorizza a statuire secondo il suo apprezzamento, o che rinuncia di colpo in tutto o in parte all'esercizio del proprio potere d'apprezzamento (cfr. DTF 137 V 71 consid. 5.1 con rinvii; Moser/Beusch/Kneubühler; op. cit., n. m. 2.184 seg. con rinvii; Tanquerel, op. cit., n. 513-515; Benoît Bovay, *Procédure administrative*, Berna 2000, pag. 394).

E. 2.2

Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; Pierre Moor/Etienne Poltier, *Droit administratif*, vol. II, 3.

ed., Berna 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a, DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3; Alfred Kölz/Isabelle Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 2. ed., Zurigo 1998, n. 677).

E. 2.3

Nella giurisprudenza e nella dottrina è ammesso che l'autorità giudiziaria di ricorso - anche se dispone di un potere di cognizione completo - eserciti il suo potere d'apprezzamento con riserbo qualora si tratti di questioni legate strettamente a delle circostanze di fatto o a questioni tecniche (cfr. DTAF 2008/23 consid. 3.3).

E. 3.1

Giusta l'art. 5 LEspr, i diritti risultanti dalle disposizioni sulla proprietà fondiaria in materia di rapporti di vicinato possono formare l'oggetto dell'espropriazione ed essere estinti o limitati in modo permanente o temporaneo. Tra questi diritti di difesa rientrano quelli che si fondano sugli artt. 679, 684 a 686 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210), sugli artt. 706 e 707 CC e in casi particolari persino su disposizioni del diritto pubblico cantonale riservato dall'art. 702 CC nella misura in cui hanno per scopo la protezione del vicino (cfr. Filippo Gianoni, *Le immissioni eccessive e i pregiudizi provocati dai cantieri di costruzione di opere pubbliche nell'ottica del giudice espropriativo*, in: Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi [CFPG], *Temi scegli di diritto espropriativo*, vol. 44, 2010 Lugano/Basilea, pag. 40 seg. con rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, *Aménagement du territoire, construction, expropriation*, Berna 2001, n. 1076 con rinvii).

E. 3.2

Secondo l'art. 7 cpv. 3 LEspr, l'espropriante deve eseguire gli impianti e adottare i provvedimenti atti a mettere il pubblico e i fondi vicini al riparo dai pericoli e dagli inconvenienti che siano necessariamente connessi con l'esecuzione e l'esercizio della sua impresa e che non debbano essere tollerati secondo le regole sui rapporti di vicinato (cfr. Gianoni, op. cit., pag. 41; Heinz Hess/Heinrich Weibel, *Das Enteignungsrecht des Bundes*, vol. I, Berna 1986, n. 38 ad art. 7 LEspr; DTF 119 Ib 334 consid. 3a). In ambito ferroviario, detto principio, che deriva direttamente da quello della proporzionalità (art. 1 cpv. 2 LEspr), è esplicitato dall'art. 19 cpv. 1 della Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr, RS 742.101) che obbliga l'impresa ferroviaria ad adottare tutte le misure per evitare che persone o cose siano esposte a pericolo, come pure dall'art. 20 Lferr che prevede l'obbligo di indennità per i danni cagionati da detta impresa con una violazione dei diritti di terzi, che non deve essere tollerata conformemente al diritto di vicinato o ad altre prescrizioni legali e che è una conseguenza inevitabile o difficilmente evitabile della costruzione o dell'esercizio della ferrovia (cfr. Gianoni, op. cit., pag. 41 seg.; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3713/2008 del 15 giugno 2011 consid. 23.1). L'ente espropriante è pertanto tenuto in principio a rispettare gli obblighi che incombono al proprietario in virtù degli artt. 684 e segg. CC (cfr. Gianoni, op. cit., pag. 42; Hess/Weibel, op. cit., n. 38 ad art. 7 LEspr; DTF 119 Ib 334 consid. 3a).

E. 3.3

Nella misura in cui, non si sia in presenza di una manifesta violazione delle regole dell'arte o di altri comportamenti colposi che comportano o generano una responsabilità aquiliana del costruttore e se le immissioni o gli altri effetti, che si pretendono eccessivi, provengono dalla costruzione o dall'utilizzazione - conforme alla sua destinazione - di un fondo del patrimonio amministrativo di un ente pubblico munito del diritto d'espropriazione o che può farselo conferire, e se esse sono inevitabili o non possono essere eliminate o ridotte che a prezzo di spese sproporzionate, le azioni che l'art. 679 CC accorda al proprietario in cessazione della molestia, prevenzione del danno temuto e risarcimento di quello patito sono paralizzate. Ad esse si sostituisce la pretesa al versamento di un'indennità espropriativa, che deve essere sottoposta non più al giudice civile incompetente, ma al giudice dell'espropriazione, chiamato a statuire sia sulla lesione del diritto, sia sull'ammontare dell'indennità (cfr. Gianoni, op. cit., pag. 43 con rinvii; cfr. parimenti DTF 134 III 248 consid. 5.1, DTF 132 II 427 consid. 3 con rinvii, DTF 131 II 458 consid. 3.1, DTF 129 II 72 consid. 2.4, DTF 128 II 368 consid. 2.2, DTF 121 II 317 consid. 4d, DTF 119 Ib 334 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale del 31 dicembre 1996 consid. 4a, pubblicata in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 99/1998 pag. 233 e segg.; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-1205/2012 del 28 giugno 2012 consid. 4.1 con i numerosi rinvii; Hess/Weibel, op. cit., n. 14 ad art. 5 LEspr con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 1076 seg. con rinvii; André Grisel, *Traité de droit administratif*, vol. II, Neuchâtel 1984, pag. 722).

E. 3.4

In presenza di immissioni provenienti dai lavori di costruzione, il proprietario leso nei propri diritti può chiedere l'indennità espropriativa sulla scorta dell'art. 684 CC. Al riguardo, il Tribunale federale ha già avuto modo di sancire la non trasponibilità ai lavori di costruzione dei criteri della specialità, della gravità e della imprevedibilità delle immissioni validi in materia di traffico stradale e ferroviario (cfr. DTF 117 Ib 15 consid. 2c, DTF 132 II 427 consid. 3 con rinvii e DTF 134 II 164 consid. 8.1 con rinvii). Al loro posto, va invece applicata per analogia la giurisprudenza civile inerente all'art. 684 CC, secondo cui, allorquando il proprietario fondiario che costruisce abbia adottato tutte le misure che possano essere ragionevolmente da lui pretese, ma non sia possibile evitare che i limiti del diritto di proprietà vengano ecceduti a causa dei lavori di costruzione, il vicino che subisce il danno ha un diritto a un'indennità se le immissioni sono eccessive e il pregiudizio importante (cfr. DTF 132 II 427 consid. 3 con rinvii e DTF 134 II 164 consid. 3.2 con rinvii; Gianoni, op. cit., pagg. 42 e 45).

E. 3.5

Per stabilire se le immissioni siano eccessive giusta l'art. 684 CC, il giudice deve operare una ponderazione dei contrapposti interessi delle persone colpite, tenendo conto dell'uso locale, della situazione e della natura dell'immobile. Trattandosi di una ingerenza temporanea, anche l'intensità e la durata delle immissioni costituiscono dei fattori d'apprezzamento non trascurabili. Un'indennità è pertanto dovuta solo se gli effetti pregiudizievoli subiti sui fondi vicini in conseguenza dei lavori di costruzione siano, per la loro natura, la loro intensità e la loro durata, eccezionali e causino ai vicini un danno considerevole, mentre non vanno di regola indennizzati gli inconvenienti temporanei (cfr. DTF 132 II 427 consid. 3 con rinvii e DTF 134 II 164 consid. 3.2 con rinvii; Gianoni, op. cit., pagg. 42 e 45). Ciò indicato, per riconoscere il carattere eccessivo non occorre tuttavia che le immissioni siano ininterrotte o che si ripetano regolarmente (cfr. DTF 132 II 427

consid. 5.2). In definitiva, nell'esame della natura delle immissioni, segnatamente del carattere eccessivo in relazione alla loro intensità e durata, il giudice chiamato a statuire non è vincolato a norme codificate astratte, ma deve soppesare tutte le circostanze determinanti, procedendo ad una valutazione complessiva, tenendo conto dell'effetto globale delle molestie di varia natura (rumori dalle caratteristiche diverse, polveri, fumi e scotimenti) causati dai lavori di costruzione (cfr. DTF 132 II 427 consid. 5.3 con rinvio).

E. 3.6

Nel caso specifico di immissioni eccessive dovute ad un cantiere, l'indennizzo, analogamente al caso dell'espropriazione temporanea, deve coprire il danno che si è effettivamente realizzato per il proprietario e corrisponde in sostanza a un'indennità per inconvenienze giusta l'art. 19 lett. c LEspr (cfr. DTF 132 II 427 consid. 6.2). Questi ha diritto, per la durata del cantiere, al risarcimento costituito dalla differenza fra il reddito oggettivo degli immobili senza le limitazioni eccessive e quello nella situazione pregiudicata dalle stesse, oltre a eventuali ulteriori pregiudizi che non siano già compresi in tale perdita di reddito (cfr. DTF 132 II 427 consid. 6.3).

E. 3.7

Il diritto all'indennizzo presuppone tuttavia un pregiudizio per il quale sussiste un nesso di causalità naturale e adeguata con la soppressione, la modifica, il trasferimento del diritto espropriato (cfr. Moor, op. cit., pag. 415; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 1137). Secondo il corso ordinario delle cose e dell'esperienza generale della vita, l'espropriazione deve essere propria a produrre un effetto del genere di quello che si è realizzato. Il mancato reddito è indennizzato soltanto nella misura in cui, senza l'espropriazione, lo stesso si sarebbe realizzato con certezza, o almeno con alta verosimiglianza. Una semplice probabilità o aspettativa, fondata su delle considerazioni congiunturali o economiche, o su delle previsioni future senza fondamenti precisi, non basta (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 1138). In casu, per poter beneficiare di un'indennità occorre dunque che vi sia un nesso di causalità adeguata tra le immissioni provenienti dal cantiere e il danno asserito. In assenza di detto nesso di causalità, per l'espropriato non sussiste pertanto alcun diritto all'indennizzo.

E. 3.8

Per quanto concerne l'onere probatorio, vanno applicati i principi generali validi in materia di risarcimento. Pertanto, spetta all'espropriato dimostrare l'esistenza del danno, producendo ad esempio foto, rapporti della polizia, interventi presso la Direzione lavori, ecc. (cfr. Gianoni, op. cit., pag. 59 seg. con rinvii giurisprudenziali).

E. 4

Nel caso in disamina, la ricorrente censura principalmente che non vi sarebbe alcun danno ed inoltre che non vi sarebbero effetti pregiudizievoli che per la loro natura, intensità e durata sarebbero eccezionali e atti a provocare un danno importante ai vicini, di modo che all'espropriato non andava concessa alcuna indennità d'espropriazione. Nel considerare il contrario, la CFS avrebbe dunque ecceduto nel suo potere d'apprezzamento. In via subordinata, nella denega ipotesi in cui lo scrivente Tribunale riconosca il diritto all'indennizzo, la ricorrente contesta altresì l'entità dell'indennità allocata. In tale evenienza, si tratta dunque d'accertare se - tenuto conto delle circostanze concrete del caso, nonché della giurisprudenza citata in precedenza (consid. 3 del presente giudizio) - è a giusta ragione che l'autorità inferiore ha concesso l'indennità all'espropriato, ovvero se la stessa

risulta fondata (cfr. consid. 4.1 che segue) e la sua entità appropriata (cfr. consid. 4.2 che segue).

E. 4.1.1

In concreto, nella propria decisione la CFS ha considerato le molestie provenienti dal cantiere AlpTransit come eccessive, riconoscendo all'espropriato il diritto ad un risarcimento. Per giungere a detta conclusione, la CFS ha tenuto conto dei criteri enunciati nella sentenza DTF 132 II 427, segnatamente della situazione globale. La stessa è partita dalla situazione iniziale, ovvero lo stato anteriore all'apertura del cantiere AlpTransit della particella n. ***1 RFD del Comune di Z._____ di proprietà dell'espropriato: una zona residenziale tranquilla ad una certa distanza dalla strada cantonale e dalla ferrovia. L'autorità ha poi rilevato che dopo l'apertura del cantiere, alcuni interventi sarebbero stati effettuati ad una distanza di 100 m da detta particella e soprattutto che il lotto n. ***5 - ossia quello più problematico relativo al deposito intermedio e agli impianti di preparazione del materiale - si troverebbe ad una distanza di 100-150 m dalla casa dell'espropriato. Secondo la CFS, a ciò andrebbero poi aggiunte le operazioni di carico e di scarico dal deposito intermedio di V._____, con il passaggio previsto sulla rotonda nord di Z._____, situata in prossimità dell'abitazione dell'espropriato, da 30 a 5 camion al giorno con punte sino a 100 viaggi al giorno. Questo quadro sarebbe altresì aggravato dalla predominanza in zona dei venti con raffiche dal settore nord, ciò che favorirebbe il trasporto della polvere come già prevedevano il Rapporto d'impatto ambientale e alcuni rapporti del generalista ambientale. Nella valutazione l'autorità inferiore ha altresì preso in considerazione le notevoli dimensioni del cantiere e la sua durata superiore ai dieci anni. La stessa ha poi rilevato che dai rapporti del generalista ambientale risulterebbero superamenti della soglia di 200 mg/m² x giorno (media annua) secondo l'Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIA, RS 814.318.142.1) per le polveri grossolane e che, se è vero che questi superamenti non sono molti, il carico di polvere grossolana riconducibile al cantiere sarebbe considerevole soprattutto nei mesi estivi e in quelli invernali privi di precipitazioni. Numerosi sarebbero poi i superamenti dei limiti per i PM₁₀: per Z._____ anche del limite quotidiano di 50 g/m³. Detti dati, sebbene vadano relativizzati, entrerebbero nella valutazione globale ritenuto come le maggiori concentrazioni di polveri fini, secondo la perizia della SUPSI, sarebbero probabilmente da attribuire proprio ai trasporti di materiale. Il fatto che l'espropriato sarebbe l'unico ad essersi lamentato - ciò che non è tuttavia qui il caso - non sarebbe decisivo, dal momento che la sua particella sarebbe la più vicina al cantiere e la sua ubicazione la renderebbe particolarmente esposta ai venti che spesso, spirano a raffica in direzione nord-sud.

E. 4.1.2

Dal canto suo, la ricorrente sostiene invece - come visto (cfr. consid. 4 del presente giudizio) - l'inverso, ovvero l'inesistenza del danno e degli effetti pregiudizievoli atti a provocare lo stesso. Sottolineando d'aver adottato sin dall'inizio del cantiere tutti i provvedimenti necessari, essa indica di aver ampiamente rispettato i limiti imposti dalla legge per la tutela dell'ambiente. A comprova di ciò evidenzia che le lamentele sarebbero state esigue e che da anni le autorità competenti non avrebbero dovuto intervenire sul cantiere per fare adottare dei provvedimenti supplementari. Ciò indicato, in merito all'applicazione della giurisprudenza DTF 132 II 427 da parte della CFS, la ricorrente asserisce in sostanza che il caso in oggetto si differenzerebbe da quello di detta sentenza, sia per il numero di persone toccate, che per le varie immissioni (foniche/polveri fini e grossolane/ecc.), come pure per

la vicinanza degli espropriati al cantiere. In particolare, a differenza del caso DTF 132 II 427, l'unica fonte di emissione che potrebbe entrare in considerazione sarebbe la polvere, e meglio la polvere grossolana che proviene principalmente dalla strada, dai piazzali più marginalmente e dai relativi transiti. I depositi invece, grazie alla loro granulometria, non sarebbero fonte di polvere. Anche il lotto n. ***5 attivo dal 2002/2008, si sarebbe situato ad una certa distanza dall'abitazione dell'espropriato e non sarebbe stato una fonte particolare ed eccessiva di polvere e comunque già dal 2009, lo stesso non sarebbe più attivo. La fonte della polvere potrebbe peraltro essere correlata alla presenza delle cave nella zona. I valori stabiliti di 200 mg/m² previsti dalla OIA non sarebbero di regola stati superati. Di fatto, vi sarebbero state solo tre ricadute della polvere grossolana (gennaio 2006, aprile 2006 e giugno 2010), le quali non potrebbero di certo essere considerate come immissioni eccessive. Le polveri fini PM 10 minerali del cantiere avrebbero avuto poca influenza sull'abitazione dell'espropriato. Si tratterebbe peraltro di un problema riguardante tutto il Canton Ticino e sarebbe provocato principalmente dalla presenza dell'autostrada A2, e non già dal cantiere. La casa dell'espropriato - a differenza del caso DTF 132 II 427 - si situerebbe poi ad una considerevole distanza dal cantiere, e meglio dal lotto gestione materiale e ad una ragguardevole distanza dai depositi intermedi, che - come detto - per la loro stessa conformazione (ca. 150 m), una buona granulometria, non produrrebbero polvere. Il cantiere sarebbe inoltre soggetto a fasi e, dopo la prima fase di installazioni, sarebbe entrato in un ritmo che si può definire industriale. A suo dire, il danno sarebbe in ogni caso inesistente e non comprovato. Contrariamente a quanto indicato dall'autorità inferiore l'abitazione dell'espropriato non sarebbe isolata ma si troverebbe nel nucleo di Z._____. L'estrema distanza dal cantiere di X._____ sarebbe altresì comprovata dal fatto che il rumore, contrariamente al cantiere di U._____ -W._____, non sarebbe mai stato oggetto di qualsivoglia immissione o contestazione da parte degli abitanti di Z._____. Per finire, il fatto che l'espropriato sarebbe l'unico ad aver presentato una richiesta di indennizzo - a differenza del caso DTF 132 II 427 - per immissioni eccessive, ma non il solo a trovarsi nella sua stessa zona, sarebbe estremamente rilevante in quanto dimostrerebbe che si tratta piuttosto di una sensazione soggettiva non giustificante il riconoscimento dell'indennizzo.

E. 4.1.3

Al riguardo, lo scrivente Tribunale constata che la CFS si è giustamente riferita ai criteri sanciti dall'Alta Corte nella sentenza DTF 132 II 427. Sebbene in detta fattispecie, si era confrontati a diverse fonti e generi di immissione, i criteri che il Tribunale federale ha fissato nella predetta sentenza, essendo di natura generale e indicando la via da seguire per quanto concerne l'applicazione dell'art. 684 CC in presenza di lavori di costruzione, vanno qui scrupolosamente seguiti. Non vi è infatti alcuna ragione valida per applicare dei diversi criteri al caso in esame. Ciò indicato, è doveroso ricordare che quand'anche si constati che l'ente espropriante abbia fatto tutto quanto possibile per limitare al massimo le immissioni e rispettare i limiti imposti dalla legislazione applicabile - fatto che non viene qui minimamente messo in dubbio - di per sé ciò non è sufficiente per escludere a priori in maniera chiara e decisiva che le immissioni non siano di fatto state eccessive. Nella valutazione del carattere eccessivo va infatti tenuto conto della situazione complessiva (cfr. consid. 3.5 del presente giudizio). Orbene in detta ottica, tenuto conto di tutti gli elementi risultanti dal dossier - e meglio, dell'entità importante del cantiere durato per più di 10 anni, della situazione particolare della zona caratterizzata da una predominanza di venti con raffiche dal settore nord favorente il trasporto della polvere, della vicinanza dell'abitazione

dell'espropriato al cantiere e ai depositi di materiale (di 100-150 m), delle fotografie prodotte dall'espropriato dalle quali risultano nuvole di polvere incompatibili con la funzione residenziale della zona, delle registrazioni di concentrazioni di polveri grossolane da cui risultano dei superamenti del limite di 200 mg/m² al giorno (media annua) imposto dalla OIA (se pur non molti, il loro carico riconducibile al cantiere risulta essere stato considerevole soprattutto nei mesi estivi e in quelli invernali privi di precipitazioni), dei frequenti superamenti del limite per i PM₁₀ e addirittura del limite quotidiano di 50 g/m³ per Z._____, nonché delle operazioni di carico e di scarico del DI V._____, con il passaggio previsto sulla rotonda nord di Z._____, situata in prossimità dell'abitazione dell'espropriato, da 30 a 50 camion al giorno con punte sino a 100 viaggi al giorno (cfr. al riguardo in particolare i rapporti del generalista ambiente allegati al doc. 5 dell'inc. CFS; la perizia SUSPI sull'impatto ambientale delle emissioni di PM₁₀ prodotte dal cantiere allegata al doc. 25 dell'inc. CFS; la documentazione fotografica relativa al cantiere in prossimità dell'abitazione dell'espropriato, il piano di detta abitazione e il relativo dettaglio, la tabella di misurazione polveri in sospensione e i rapporti di Meteo Svizzera concernenti la distribuzione del vento a Z._____, tutti allegati al doc. 8 dell'inc. CFS; il progetto di allargamento del DI V._____ allegato al doc. 43 dell'inc. CFS) - non vi è chi non veda come in concreto la CFS poteva ritenere come eccessive le immissioni in oggetto. Che poi, come segnala la ricorrente, di fatto l'espropriato sia stato l'unico a chiedere un indennizzo - ciò che non è qui tuttavia il caso - non significa affatto che lo stesso faccia valere un disagio soltanto soggettivo. Detta allegazione non inficia pertanto la tesi della CFS.

E. 4.1.4

Visto quanto precede, si deve dunque concludere che è a giusta ragione che la CFS ha considerato le immissioni provenienti dal cantiere come eccessive ai sensi dell'art. 684 CC, concedendo all'espropriato un indennizzo. Ne discende che il ricorso va su questo punto respinto.

E. 4.2.1

Per quanto attiene all'entità dell'indennizzo, si rileva che nella propria decisione la CFS ha concesso a A._____ un'indennità di 50'112 franchi oltre accessori per la perdita di reddito legata al valore locativo della sua abitazione, nonché un'indennità di 22'341 franchi oltre accessori per l'onere di manutenzione supplementare dovuto alla pulizia per le polveri depositate sulle finestre e sulla terrazza, e ciò, sulla base dell'art. 19 lett. c LEspr. Per l'indennità relativa alla perdita di reddito, la CFS - partendo dall'idea che l'inizio dei lavori ha avuto luogo il 1° ottobre 2002 - ha innanzitutto calcolato il valore annuo della pigione pari a 28'800 franchi (partendo da un reddito di 120 franchi/m² all'anno per una superficie abitabile netta di 240 m²). A titolo di controllo, la stessa ha indicato che questo importo, capitalizzato al 4.95% (2.75% netto, oltre 0.30% per imposte, 0.8% per manutenzione, 0.4% per affitto, 0.1% per spese, 0.6% per accantonamenti) darebbe un valore plausibile dell'immobile di 580'000 franchi. Il valore locativo mensile sarebbe dunque di 2'400 franchi, ripartito in 800 franchi per il piano terra e 1'600 franchi per il primo piano. La CFS ha poi considerato che, tenuto conto dell'orizzonte temporale (2002-2012, data dello scarico totale del deposito intermedio) e che l'esorbitanza sarebbe maggiore nel primo periodo, nei primi sette anni e tre mesi (2002-2009) la diminuzione del reddito dell'immobile sarebbe quantificabile nel 20%, mentre per i rimanenti tre anni (2010-2012) nel 10%. Le indennità per questo titolo sarebbero dunque per il periodo già trascorso dal 2002 al 2010 pari a complessivi 44'640 franchi, oltre accessori. Per le future immissioni, dal 1° gennaio 2011 al

31 dicembre 2012, l'indennità corrisponderebbe invece al valore capitalizzato di una rendita annua di 2'880 franchi per un periodo di 2 anni, pari a 5'472 franchi, secondo il tasso di capitalizzazione del 3½ % e il coefficiente di capitalizzazione del 1.90. Per l'indennità relativa invece all'onere di manutenzione supplementare dovuto alla pulizia, la CFS ha indicato di dover tener conto che le operazioni supplementari di pulizia richiedono due ore aggiuntive alla settimana. Il maggior onere sarebbe dunque di 2'200 franchi all'anno (= 44 settimane x 2 ore a 25 franchi/ora). Le indennità per questo titolo sarebbero dunque per il periodo trascorso (2002-2010) pari a complessivi 18'161 franchi, oltre accessori. Per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, l'indennità sarebbe invece pari a 4'180 franchi.

E. 4.2.2

Al riguardo, nel proprio ricorso la ricorrente contesta il calcolo dell'indennità sostenendo che dal momento che l'indennizzo cumula due principi, ovvero sia un indennizzo oggettivo (calcolo sulla perdita di reddito) che uno soggettivo (calcolo sull'attività di pulizia delle polveri depositate sulle finestre e sulla terrazza) lo stesso sarebbe inaccettabile. A suo dire nella perdita di reddito dovrebbe essere già contenuto l'indennizzo soggettivo. La stessa contesta poi la diminuzione del reddito dell'immobile del 20% dal 1° ottobre 2002 al 31 dicembre 2009 e del 10% dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012. Ciò sarebbe infatti eccessivo e ingiustificato, in rapporto al caso DTF 132 II 427 dove vi erano più fonti d'immissione. Ribadendo quanto sostenuto in precedenza in merito all'inesistenza di un influsso delle immissioni del cantiere, la ricorrente sostiene che per gli anni dal 2002 al 2008 la percentuale di perdita di reddito, se dovesse essere riconosciuto un indennizzo, andrebbe sensibilmente ridotta e per gli anni a venire azzerata. La ricorrente ritiene infine che riconoscere un indennizzo di due ore supplementari di pulizia delle finestre e della terrazza alla settimana per il lasso temporale da ottobre 2002 a dicembre 2012 sarebbe assolutamente ingiustificato e tantomeno non sarebbe comprovato.

E. 4.2.3

Ciò stabilito, lo scrivente Tribunale rileva innanzitutto che dagli atti dell'incarto, la diminuzione del reddito presa in considerazione dalla CFS in analogia a quanto sancito dal Tribunale federale nella sentenza DTF 132 II 427 non appare né arbitraria, né inadeguata. In merito alla censura riguardante le componenti dell'indennità - e meglio l'asserito cumulo tra indennizzo oggettivo e soggettivo - lo scrivente Tribunale rileva che il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che l'espropriato, per la durata del cantiere, ha diritto al risarcimento del danno costituito dalla differenza tra il reddito oggettivo degli immobili senza le immissioni eccessive e quello nella situazione pregiudicata dalle stesse, oltre a eventuali ulteriori pregiudizi che non siano già compresi in tale perdita di reddito (cfr. DTF 132 II 427 consid. 6.3). Orbene, nel caso concreto la CFS, che ha dapprima calcolato il danno derivante dalla diminuzione del reddito dell'immobile e poi quella derivante dall'onere di manutenzione supplementare dovuto alla pulizia della casa, non ha fatto che applicare detti parametri. Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, non risulta pertanto alcun doppio indennizzo. L'indennità concernente le spese supplementari di pulizia non appare poi eccessiva, considerato che l'Alta Corte nel 2006 ha concesso anch'essa un indennizzo simile, se pur ammontante a 20 franchi all'ora anziché 25 franchi all'ora, così come valutato dalla CFS. Tale importo, tenuto conto della congiuntura e dell'aumento del costo della vita, appare comunque appropriato o perlomeno non risulta eccessivo. Del resto, la ricorrente non porta alcun elemento che potrebbe indicare il contrario. Riguardo alle

contestazioni inerenti al danno futuro, si osserva che la sua allocazione all'espropriato da parte della CFS non appare né arbitraria, né insensata. Quand'anche venisse accertato che i lavori veri e propri di scavo si siano conclusi già nel 2011, non si può infatti escludere con certezza e sicurezza la sussistenza di immissioni di polvere provenienti dal cantiere e/o dai depositi di materiale e dunque di un danno per l'espropriato. Di fatto, dagli atti dell'incarto non emerge prova alcuna in merito all'asserita fine dei lavori o all'assenza di immissioni di polvere in relazione ai depositi intermedi e al trasporto di materiale per la creazione di calcestruzzo mediante l'ausilio di mezzi pesanti. Ciò stabilito, va rilevato che di per sé - a parte contestare l'indennizzo e le proporzioni concesse - la ricorrente non contesta ulteriormente il metodo di calcolo adottato dalla CFS, di modo che lo scrivente Tribunale non si attarderà oltre sullo stesso.

E. 4.2.4

Visto quanto precede, gli importi concessi dalla CFS all'espropriato devono essere qui confermati e il ricorso respinto anche su questo punto.

E. 5

Non da ultimo, il Tribunale statuente rileva che, a sostegno della propria tesi, la ricorrente ha postulato in via generica l'esperimento di una perizia. Nel contempo essa ha chiesto chiaramente nel petitum del proprio ricorso l'esperimento di un sopralluogo. Orbene, dal momento che i lavori inerenti agli scavi della galleria del San Gottardo sono con tutta verosimiglianza già conclusi da tempo e che le pretese fatte valere dall'espropriato concernono il periodo già passato dal 1° ottobre 2002 al 31 dicembre 2012, non vi è chi non veda come di fatto l'esperimento di una nuova perizia, in presenza per altro dei dettagliati rapporti ambientali e della perizia della SUPSI (cfr. citati al consid. 4.1.3), appaia in casu irrilevante ai fini del giudizio, non potendo di certo apportare nuovi elementi al caso o dimostrare l'inesistenza delle immissioni eccessive tra il 2002 e il 2012 constatate dall'autorità inferiore. Parimenti per la richiesta di sopralluogo, per la quale, a parte delle constatazioni di fatto, quale la distanza dal deposito AlpTransit già però accertabile mediante consultazione del registro fondiario, non si intravede in che possa provare l'assenza di polvere. Per questi motivi detta richiesta non può trovare qui accoglimento (cfr. art. 12 PA a contrario).

E. 6

In conclusione, alla luce di tutto quanto suesposto, la decisione presa nei confronti della ricorrente non è contraria al diritto applicabile, non può inoltre essere considerata né frutto di un eccesso del potere di apprezzamento dell'autorità inferiore (cfr. consid. 2.1 del presente giudizio) né - per quanto verificabile anche in quest'ottica - inadeguata. In tali circostanze, la stessa va pertanto qui integralmente confermata con conseguente respingimento del ricorso.

E. 7

Nel contesto della presente vertenza, la questione delle spese e delle ripetibili è regolata dagli artt. 114 e segg. LEspr (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-8433/2007 del 3 novembre 2009 consid. 10, A-4676/2007 dell'11 dicembre 2007 consid. 8 e A-996/2007 del 9 agosto 2007 consid. 7 con rinvii). Giusta l'art. 116 cpv. 1 LEspr, le spese e le ripetibili sono di regola poste a carico dell'espropriante. Se le conclusioni dell'espropriato vengono respinte totalmente, si può procedere ad una diversa ripartizione. In ogni caso, le spese provocate inutilmente sono addossate a chi le ha cagionate. Nella

fattispecie, le spese processuali, fissate a 3'000 franchi sono poste a carico della ricorrente, qui totalmente soccombente. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio esse verranno integralmente compensate con l'anticipo spese di 3'000 franchi da lei versato il 23 settembre 2011. Alla controparte, rappresentata da un avvocato, va per contro concessa un'indennità di ripetibili a carico della ricorrente. Tenuto conto delle chiare circostanze di fatto del caso in esame, degli atti di causa - segnatamente degli allegati - e della complessità della stessa, in casu si giustifica la concessione alla controparte dell'importo di 2'500 franchi a titolo di ripetibili. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.